

# REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

(Emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 04.03.2016 e nel B.U. n. 122, modificato con D.R. n. 1549/2017 del 07.12.2017 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 11.12.2017 e nel B.U. n. 132, modificato con D.R. n. 1624/2019 del 05.09.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 05.09.2019, modificato con D.R. n.125/2022 del 21/01/2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 21/01/2022)

#### Art. 1

### Finalità e ambito di applicazione

- 1. Per favorire la realizzazione di attività di ricerca, l'Università degli Studi di Siena, tramite i propri centri autonomi di gestione, può conferire assegni di ricerca, nei limiti delle disponibilità di bilancio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 2. Gli assegni hanno a oggetto lo svolgimento di attività di ricerca da realizzare nell'ambito di specifici progetti di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno.
- 3. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, le modalità di conferimento degli assegni di ricerca.

# Art. 2 Definizioni

- 1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
- per assegno di ricerca: un assegno di carattere continuativo, temporalmente definito, fruibile con caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze delle ricerche da svolgere;
- per rinnovo dell'assegno: l'attribuzione di un ulteriore assegno dal giorno successivo alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
- per nuovo assegno: un ulteriore assegno, successivo alla scadenza del precedente, conferito a seguito di una nuova selezione per un nuovo progetto di ricerca;
- per proroga: il prolungamento, per un tempo limitato alle stesse condizioni, del periodo di attribuzione dell'assegno;
- per centro autonomo di gestione: i centri di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- per assegni di tipo a): gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a);
- per assegni di tipo b): gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b).

### Art. 3

# Tipologie di assegni

- 1. Gli assegni di ricerca sono conferiti dai centri autonomi di gestione, in particolare:
- a) dall'Ateneo, a valere su finanziamenti del bilancio universitario eventualmente integrati da fondi di soggetti esterni;
- b) dagli altri centri autonomi di gestione, a valere su specifici progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti ovvero con specifiche risorse derivanti da contratti o convenzioni, nel rispetto dell'autonomia dei centri proponenti e delle finalità istituzionali dell'Ateneo.
- 2. Nel caso di assegni di tipo a), i fondi del bilancio universitario destinati dal Consiglio di Amministrazione al finanziamento di assegni di ricerca sono ripartiti dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i settori scientifico disciplinari o le aree scientifiche di interesse ovvero tra specifici programmi di ricerca a seconda che la procedura selettiva sia rispettivamente quella prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a)



oppure b). La disponibilità di budget per l'intera durata dell'assegno medesimo è attestata dall'Ufficio Ragioneria.

3. Nel caso di assegni di tipo b), ai fini della delibera per l'attivazione dell'assegno di ricerca, la disponibilità di budget per l'intera durata dell'assegno è attestata dal responsabile amministrativo del centro medesimo.

### Art. 4

## Presupposti e limiti per il conferimento

- 1. L'attivazione degli assegni conferiti dall'Ateneo, assegni di tipo a), è disposta con decreto del Rettore.
- 2. L'attivazione degli assegni conferiti dagli altri centri autonomi di gestione, assegni di tipo b), è disposta dal Direttore/Responsabile del centro proponente previa deliberazione degli organi competenti dello stesso.
- 3. Il provvedimento di cui al comma 1 o la deliberazione di cui al comma 2 indica gli assegni da bandire, le relative modalità di selezione e, per ciascuno di essi, definisce e approva i seguenti elementi necessari:
- a) la tipologia di assegno di cui all'art. 3, comma 1, con la relativa durata;
- b) il tema di ricerca;
- c) l'importo dell'assegno previsto, nel rispetto del minimo fissato dal MIUR;
- d) la disponibilità di budget e l'imputazione dei costi dell'assegno, inclusi gli oneri a carico del datore di lavoro. In caso di finanziamento da parte di soggetto privato, qualora non si sia realizzato l'effettivo incasso, è necessario il rilascio, da parte del soggetto finanziatore, di apposita garanzia fidejussoria. Nel caso di impossibilità di ricorso a tale garanzia, spetta alla struttura interessata garantire l'adempimento in luogo del soggetto finanziatore. In caso di finanziamento pubblico, fermo restando l'iter di cui al presente articolo, è possibile procedere all'attivazione dell'assegno anche con la sola attestazione dell'iscrizione del credito;
- e) il nominativo del Responsabile scientifico, limitatamente alla procedura di cui all'art. 5, comma 2, lettera b).
- 4. Qualora la procedura selettiva sia quella relativa a specifici progetti di ricerca, indicata all'art. 5, comma 2, lettera b), la delibera deve inoltre contenere:
- l'indicazione dello specifico progetto di ricerca, con relativa durata, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo;
- il piano delle attività di ricerca che saranno affidate all'assegnista, con l'indicazione delle eventuali altre sedi di svolgimento dell'attività stessa.
- 5. Nel caso di assegni di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, qualora il progetto di ricerca richieda lo svolgimento di attività assistenziale da parte dell'assegnista, è necessaria l'acquisizione della preventiva autorizzazione allo svolgimento di detta attività rilasciata dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di riferimento o altre Aziende Sanitarie.

## Art. 5

# Modalità di selezione

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2. L'organo competente del centro autonomo di gestione proponente può decidere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca:
- a) pubblicazione di un unico bando relativo ai settori scientifico disciplinari o alle aree scientifiche di interesse del centro che intende conferire assegni. I progetti di ricerca saranno successivamente presentati dai candidati, unitamente a titoli e pubblicazioni;
- b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca.



- 3. Ai fini della selezione è previsto un colloquio che, a discrezione del centro autonomo di gestione proponente, può essere effettuato anche con modalità a distanza, purché le medesime garantiscano l'identificazione del candidato.
- 4. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.
- 5. Gli atti, previa verifica di regolarità, sono approvati con decreto del Rettore, nel caso di assegni di tipo a), o con provvedimento del Direttore/Responsabile del centro proponente, nel caso di assegni di tipo b).
- 6. Costituisce deroga alla procedura prevista dal presente articolo, il conferimento di assegni di ricerca a cittadini comunitari o extra comunitari, che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'Ateneo, nel quadro di progetti di ricerca europei o internazionali, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti di cui al presente comma devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 7, comma 1.

#### Art. 6

### Contenuto del bando di selezione

- 1. Il bando per il conferimento degli assegni di ricerca deve contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni dell'assegnista, sui diritti e doveri relativi alla sua posizione, nonché sull'entità del trattamento economico e previdenziale spettanti al medesimo.
- 2. Il bando deve precisare, in caso di finanziamento pubblico, che il diritto all'assegno decade al venir meno del finanziamento accertato in entrata.
- 3. Il bando deve riportare in forma sintetica gli elementi di cui all'art. 4, nonché le modalità di presentazione delle domande e quelle di selezione dei candidati.
- 4. Il bando può prevedere che una quota degli assegni sia riservata a studiosi italiani o stranieri di qualsiasi cittadinanza che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
- 5. Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sull'Albo on line dell'Ateneo e sul Portale dell'Unione Europea. I bandi sono pubblicati per almeno 20 giorni consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo on line di Ateneo.
- 6. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione (unica per assegni da attribuire ai sensi dell'art. 5, comma2, lettera a)) composta di almeno tre membri esperti della materia, nominata, dopo la chiusura del bando, con decreto del Rettore, per gli assegni di tipo a), oppure con provvedimento del Direttore/Responsabile del centro autonomo di gestione interessato, nel caso di assegni di tipo b). Nel caso di bandi concernenti assegni da attribuire con la procedura selettiva di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione, in ogni caso, può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo e formula, nel caso degli assegni di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuno dei settori di interesse.
- 7. La valutazione comparativa comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico professionale e della produttività scientifica nonché l'esito del colloquio.

# Art. 7

## Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni per assegni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente. Il possesso del diploma di scuola di specializzazione medica corredato da una adeguata



produzione scientifica, per i settori interessati, ovvero del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale.

- 2. Possono inoltre essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesti per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
- 3. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
- 4. Alle selezioni non possono partecipare:
- a) il personale di ruolo degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del D.P.R. 382/1980;
- b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al centro autonomo di gestione che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- c) coloro che sono stati titolari, presso qualsiasi ente, di assegni di ricerca ai sensi della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i sei anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi sei anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con un dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

### Art. 8

### Durata dell'assegno di ricerca

- 1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.
- 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni.
- 3. Entro tre giorni dal ricevimento dalla comunicazione del conferimento dell'assegno, per motivate ragioni, il soggetto risultato vincitore della selezione può presentare una richiesta motivata di rinvio dell'inizio dell'attività a non oltre tre mesi dalla data proposta nell'atto di conferimento. Tale rinvio deve essere autorizzato, sentito il Responsabile scientifico della ricerca, dal Rettore o dal Direttore/Responsabile del centro autonomo di gestione che conferisce l'assegno, a seconda che detto assegno sia di tipo a) o b).
- 4. Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso, con decreto del Rettore o delibera dell'organo competente del centro autonomo di gestione, a seconda del centro che conferisce l'assegno, come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non può essere superiore a sei mesi e deve comunque rispettare i vincoli di durata complessiva di cui alla vigente normativa.
- 5. In caso di maternità o malattia dell'assegnista l'assegno viene temporaneamente sospeso ed è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 6. Tutti gli assegni sono rinnovabili, di norma per un periodo non inferiore a un anno e nei limiti previsti dal comma 2, in presenza delle seguenti condizioni:
- prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
- accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3;
- valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui all'art. 10, comma 6.



7. Fermo restando la durata complessiva di cui al comma 2, è possibile rinnovare assegni di ricerca di durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

#### Art. 9

# Oggetto e formalizzazione dell'assegno

- 1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.
- 2. L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate e, per gli assegni relativi a settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, il piano delle attività assistenziali connesse alle esigenze del progetto di ricerca e autorizzate nei termini di cui all'art. 4, comma 3.
- 3. L'atto di conferimento è predisposto dal Responsabile dell'ufficio competente dell'amministrazione centrale e firmato dal Rettore, nel caso di assegni di tipo a). Nel caso di assegni di tipo b), l'atto è predisposto del responsabile amministrativo del centro di gestione autonoma interessato e firmato dal Direttore/Responsabile del medesimo.

# Art. 10 Diritti e doveri

- 1. Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni.
- 2. L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione di un Responsabile scientifico designato con atto formale del Rettore o del Direttore/Responsabile del centro autonomo di gestione presso cui opererà il titolare dell'assegno, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un assegno di tipo a) o b).
- 3. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.
- 4. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.
- 5. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e, nel caso di assegni di tipo a), notificata al Rettore o, nel caso di assegni di tipo b), al Direttore/Responsabile del centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno. Nel caso di assegni di tipo a), la revoca dell'assegno è disposta dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il titolare dell'assegno. Nel caso di assegni di tipo b), la revoca è disposta dall'organo competente del centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno, sentito il titolare dell'assegno.
- 6. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare all'organo competente del centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.
- 7. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione dell'organo competente del



centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno; i costi sono a carico dell'assegnista o del centro che ha conferito l'assegno o coperti con altri fondi esterni.

8. Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.

#### Art. 11

## Importo dell'assegno e trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

- 1. L'importo degli assegni di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, non può essere inferiore a quello minimo stabilito con Decreto del Ministro competente.
- 2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
- 3. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente degli assegni di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

#### Art. 12

## Sospensione dell'assegno di ricerca per maternità o malattia

- 1. L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Rettore o al Direttore/Responsabile del centro autonomo di gestione, a seconda che detto assegno sia di tipo a) o b), il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate
- 2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.
- 3. L'organo competente del centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno, può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento dell'assegno. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

### Art. 13

### Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi

- 1. La titolarità di un assegno di ricerca non è compatibile con:
- a) l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- b) la titolarità di altro assegno di ricerca conferito da qualsiasi ateneo o ente di ricerca;
- c) l'appartenenza al ruolo di ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi ateneo o ente di ricerca.
- 2. Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.
- 3. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dall'organo competente del centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
- 4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare.



- 5. I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Rettore o al Direttore/Responsabile del centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno, a seconda che detto assegno sia di tipo a) o b), qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
- 6. Gli assegni di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'art. 7, comma 4, lettera a).

#### Art. 14

#### Decadenza o recesso

- 1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
- 2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
- 3. La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con decreto del Rettore o con provvedimento del Direttore/Responsabile del centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno, a seconda che detto assegno sia di tipo a) o b).
- 4. Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni al Rettore o al Direttore/Responsabile del centro autonomo di gestione che ha conferito l'assegno, a seconda che detto assegno sia di tipo a) o b).
- 5. In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

### Art. 15

## Norme transitorie e finali

- 1. Fanno parte integrante del presente regolamento gli schemi allegati contenenti dei modelli di delibera ad uso degli organi dei centri a gestione autonoma per le deliberazioni di loro competenza. Sarà cura dei competenti uffici dell'amministrazione centrale mantenere aggiornati tali schemi e renderli disponibili sul portale di Ateneo, dando diffusione del loro aggiornamento mediante apposite circolari indirizzate ai responsabili amministrativi dei centri autonomi di gestione.
- 2. Il presente regolamento sarà applicato a partire da 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo on line dell'Ateneo.
- 3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del D.P.R. 487/1994.



Allegato A

## SCHEMA DI DELIBERA PER ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare l'art. 22;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 07/02/2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28/02/2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28/01/2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14/02/2015;
- Visto il D.M. 9 Marzo 2011 relativo alla determinazione, da parte del MIUR, dell'importo minimo degli assegni di ricerca, fissato in €. 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;
- Visto il "Regolamento per Assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010", emanato con D.R. Rep. n. 1285 del 13/07/2011, e modificato con D.R. n. 2025 del 17/11/2011 ed in particolare l'art. 3 comma 1, lett. b);
- Visto il D.L. 31.12.2014, n. 192 convertito, con modificazioni, in Legge 27.2.2015, n. 11, in particolare l'art. 6, comma 2-bis, il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,					
<ul> <li>Vista la richiesta del</li> </ul>	,	relativa all'attiva	azione di un a	assegno	di ricerca di	durata
(annuale???), (	eventualmente	rinnovabile??),	dell'importo	annuo	complessive	o di €
(importo lordo	beneficiario	)- nel	settore conc	orsuale_		SSE
Tema	di ricero	:a	Nell	'ambito	del p	orogetto
	su fondi				·	
Visto il Progetto (durata ecc.), allegato alla richiesta						
- Accertato che la copertura fin	anziaria graverà	sui fondi				

## **DELIBERA**

Di approvare l'attivazione del sottoindicato assegno di ricerca, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento per gli Assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010:

Settore scientifico-disciplinare	
Settore concorsuale	
Tema di Ricerca	
Progetto di ricerca	
Durata	
Costo complessivo annuo	€
	(importo lordo beneficiario €)
Fondi	
Responsabile scientifico	
Descrizione delle attività che saranno affidate	



### SCHEMA DI DELIBERA PER RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare l'art. 22;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 07/02/2012, pubblicato in G.U. n. 49 del 28/02/2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28/01/2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14/02/2015;
- Visto il D.M. 9 Marzo 2011 relativo alla determinazione, da parte del MIUR, dell'importo minimo degli assegni di ricerca, fissato in €. 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;
- Visto il "Regolamento per Assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010", emanato con D.R. Rep. n. 1285 del 13/07/2011, e modificato con D.R. n. 2025 del 17/11/2011 ed in particolare l'art. 3 comma 1 lett. b);
- Visto il D.L. 31.12.2014, n. 192 convertito, con modificazioni, in Legge 27.2.2015, n. 11, in particolare l'art. 6, comma 2-bis, il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 25/03/2014 e 18/04/2014, in merito all'approvazione del conferimento della delega al Rettore che, con proprio atto, può autorizzare l'avvio delle procedure per l'attivazione e per il rinnovo di assegni di ricerca, previo accertamento da parte degli Uffici della necessaria copertura finanziaria, tramite certificazione rilasciata dal Dipartimento interessato e controfirmata dal Responsabile della Divisione ragioneria;

- Visto l'art. 8, comma 5 del suddetto F	legolamento in merito al rinnovo degli assegni di ricerca;
- Considerato che il Dott.	è risultato vincitore della selezione bandita con – per il
	di durata, presso il Dipartimento di
	e scientifico Prof, nel settore scientifico-disciplinare
	e, nell'ambito
	, dell'importo annuo lordo beneficiario di € a
decorrere dal, in scade	
	responsabile scientifico del suddetto assegno, con cui esprime
parere favorevole in merito all'atti	vità svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica del
Dott effettuata ne	periodo
- Con nota delil Prof	responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, chiede il
rinnovo al Dottdell'ass	segno di ricerca suddetto, per una ulteriore annualità, per consentire
la prosecuzione della ricerca che ha da	to origine alla prima assegnazione;
- Accertato che la copertura finanziaria	graverà sui fondi
	DELIBERA
1) Di approvare l'attività di ricerca,	i risultati conseguiti e la produzione scientifica, svolta dal Dott.

\_\_\_\_\_, nel periodo dal \_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_ al \_\_\_\_



2) di approvare il rinnovo dell'assegno di ricerc	a al Dott, per il periodo da				
alsecondo le preso	rizioni contenute nell'art. 8, comma 5 del Regolamento				
per assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, come sotto indicato:					
Assegnista di ricerca					
Periodo					
SSD					
Settore concorsuale					
Tema di ricerca					
Progetto di ricerca					
Durata					
Costo complessivo annuo					
Fondi					
Responsabile scientifico					